

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

contital@contitalia.191.it

Circolare informativa 03/2019.

Chiavari, 11 febbraio 2019.

Ai gentili Clienti

Forfetari – opzione per la riduzione contributiva INPS

I soggetti che nel 2019 accedono o permangono nel regime forfetario (come modificato dalla Legge di Bilancio 2019), possono richiedere la contribuzione agevolata INPS.

Al riguardo, vengono fornite di seguito alcune indispensabili informazioni in modo che i diretti interessati possano valutare i pro e i contro.

Chi può richiedere l'agevolazione

L'agevolazione, che si traduce nel versare i contributi con uno sconto del 35%, è riservata esclusivamente a:

- Commercianti
- Artigiani

Sono, quindi, esclusi i soggetti iscritti alla gestione separata INPS Legge n. 335/1995 e i professionisti che versano i contributivi alle casse previdenziali di appartenenza.

Si ricorda che gli artigiani e gli esercenti commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso la gestione previdenziale dell'istituto, anche per il 2019 possono continuare ad applicare la riduzione del 50% dei contributi.

Termini per l'opzione

Occorre distinguere tra:

- soggetti che aprono la partita Iva: una volta effettuata l'iscrizione all'INPS e ricevuta la comunicazione dall'istituto con attribuzione del numero di matricola, devono *“con la massima tempestività”* comunicare l'opzione accedendo al portale INPS (vedi oltre);
 - soggetti già in attività al 31 dicembre 2018: devono comunicare l'opzione, in termini perentori, entro il 28 febbraio 2019, accedendo al portale telematico
-

dell'INPS (vedi oltre); Le comunicazioni trasmesse oltre la scadenza, avranno effetto dall'anno successivo;

- coloro i quali (forfetari) hanno in passato già comunicato all'INPS l'opzione per la contribuzione agevolata, secondo quanto chiarito dalla circolare INPS n. 22 del 28 febbraio 2017, non hanno l'obbligo di confermare l'opzione. Infatti, una volta esercitata l'opzione l'agevolazione permane fino a quando il soggetto forfetario decide di non fruire più della riduzione nel pagamento dei contributi. La segnalazione all'INPS in questo caso va fatta entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende ripristinare il regime contributivo ordinario. Se fatto oltre detto termine il ripristino ha effetto dall'anno successivo (INPS - Messaggio n. 15 del 3 gennaio 2018).
- Il soggetto che a decorrere dal 2019 esce dal regime forfetario, deve comunicare all'INPS entro il 28 febbraio 2019 la revoca della agevolazione.

RIASSUMENDO	Circolare INPS n. 22 del 28/02/2017
Forfetari in attività che hanno già optato in passato	Il regime contributivo in parola che, si applica ai soggetti già beneficiari del regime agevolato che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Forfetari in attività che non hanno optato in passato	I soggetti che hanno già intrapreso una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2019 del regime contributivo agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
Forfetari che aprono la partita Iva	I soggetti che intraprendono una nuova attività per la quale intendono aderire al regime contributivo agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale”
Forfetario che dal 2019 esce dal regime	Deve comunicare all'INPS entro il 28 febbraio 2019 la revoca della agevolazione.

In cosa consiste l'agevolazione

Il forfetario a seguito dell'esercizio dell'opzione può pagare i contributi Inps commercianti e artigiani con una riduzione del 35%. Dunque, fatti i debiti calcoli sulla base del reddito dichiarato dal soggetto forfetario, si applicheranno le percentuali contributive di legge e sul relativo importo si applicherà la riduzione del 35%.

Occorre precisare che il minimale contributivo deve essere comunque applicato: in questo caso l'agevolazione consiste nel pagare il minimale ridotto del 35%.

Esempio:

- **Commercianti**
- **Contributo annuo minimo** pari a: € 3.791,98 * - 35% = € 2.464,69 (importo da pagare)

- **Artigiani**
- **Contributo annuo minimo** pari a: € 3.777,84 * - 35% = € 2.455,60 (importo da pagare)

I minimali sopra indicati sono quelli in vigore per il 2018 posto che l'INPS non ha ancora comunicato i nuovi importi rilevanti per il 2019.

Come richiedere l'agevolazione

La riduzione dei contributi Inps con aliquota contributiva ridotta del 35%, deve essere effettuata in modalità telematica, accedendo al "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti" e selezionando, dal menu a tendina, la voce "*Regime agevolato, come da art. 1, comma 111 ss della legge n. 208/2015*".

Il rovescio della medaglia

Ovviamente, dal momento che nella gestione previdenziale del soggetto che ha optato per l'agevolazione confluirà un ammontare di contributi ridotto, ai fini pensionistici l'importo non versato non concorrerà alla formazione della pensione. Inoltre, laddove il forfettario, fatti i debiti calcoli, risulta che debba pagare solo il minimale e su di esso applica la riduzione del 35%, per l'anno 2019 non si vedrà accreditare 12 mesi utili ai fini pensionistici ma solo 12 mesi - 35% = 7,8 mesi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si prega cortesemente di comunicare l'eventuale intenzione o meno di accedere al regime contributivo.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini